



COMUNE DI BARBARANO MOSSANO

Provincia di Vicenza



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventinove** del mese di **dicembre**, alle ore **18.30** nella Sala Consiliare, per determinazione del Sindaco, mediante apposito invito, fatto recapitare a ciascun Consigliere entro il termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** - seduta **Pubblica** - di **1** convocazione

Eseguito l'appello, risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1.PRETTO CRISTIANO	X		8.NARDON MICHELA	X	
2.ORSO MASSIMO	X		9.VERLATO DIEGO VALERIO	X	
3.MARAN IRENE	X		10.PEGORARO CARLO	X	
4.FRACASSO GIORGIO	X		11.MANNI FILIPPO	X	
5.MECENERO ALESSANDRO	X		12.PEGORARO PATRIZIO	X	
6.TONELLO ALESSIA	X		13.ROSSATO ROSITA	X	
7.GIANESINI MARCELLO	X			13	0

Assiste alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Dr. **SACCO STEVANELLA PAOLO** Segretario del Comune.

Il Sig. **PRETTO CRISTIANO**, nella sua qualità di **Sindaco**, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, nominando scrutatori i Consiglieri: MARAN IRENE, VERLATO DIEGO VALERIO, ROSSATO ROSITA

Si passa quindi a discutere e deliberare sul seguente:

OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2022

*Ai sensi dell'art. 28, comma 2 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, si da' atto che la discussione del presente argomento è stata registrata in via digitale e conservata agli atti: **il sottoesposto dibattito fa riferimento alla citata registrazione.***

***Il Presidente Cristiano Pretto:** introduce l'argomento all'oggetto; "Approvazione aliquote imposta comunale propria IMU – anno 2022", cede la parola al Vicesindaco, Giorgio Fracasso nonché Assessore delegato, per l'illustrazione della proposta.*

***Vicesindaco Giorgio Fracasso:** per l'anno 2022, le aliquote non vengono modificate, e quindi rimangono le stesse: abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e relative pertinenze, aliquota pari a 5,8/1000; fabbricati rurali ad uso strumentale, aliquota pari a 1/1000; fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, aliquota pari a 7,9/1000; fabbricati diversi di quelli di cui ai punti precedenti, aliquota pari a 8,2/1000; aree fabbricabili, aliquota pari a 8,2/1000. Si conferma la detrazione per abitazione principale, pari ad euro 200; e i fabbricati costruiti destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti da tale imposta a decorrere dal 1° gennaio 2022.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 22/05/2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 10/02/2021 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2021.

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;

- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione 2022/2024 e, quindi, si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in oggetto salvo nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e della attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757.

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini

previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,8 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari al 7,9 per mille;
- 4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari 8,2 per mille;
- 5) aree fabbricabili: aliquota pari al 8,2 per mille.

Evidenziato che i terreni agricoli sono esenti, in quanto a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del D. Lgs. 504/92 (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina ai sensi art. 15 L. 984/77) si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

Evidenziato altresì che ai sensi del comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2022;

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Consiglieri presenti n. 13;
Consiglieri votanti n. 13;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge da n. 13 consiglieri presenti e votanti;)

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2022 nelle seguenti misure:
 - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,8 per mille;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
 - fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari al 7,9 per mille;
 - fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari 8,2 per mille;
 - aree fabbricabili: aliquota pari al 8,2 per mille;
- 2) di confermare la detrazione per abitazione principale, nella misura di € 200,00;
- 3) di dare atto che ai sensi del comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- 4) di demandare al Servizio Entrate la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- 6) di demandare a successiva deliberazione l'attuazione delle disposizioni contenute nei comma 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 a seguito dell'adozione del previsto decreto ministeriale e della relativa procedura.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva separata votazione che da il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 13;

Consiglieri votanti n. 13;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge da n. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Area Servizi Finanziari

Il Responsabile dell'area dei servizi finanziari

sulla proposta associata al presente atto ha espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, **parere favorevole**, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità contabile.

Barbarano Mossano, li 16/12/2021

Il responsabile del servizio

F.to FRANCA DE GRANDI

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale della proposta ed è conservata presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82es.m.i.(CAD) e norme collegate)

Area Entrate in Gestione Associata

Il Responsabile del servizio

sulla proposta associata al presente atto ha espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, **parere favorevole**, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Barbarano Mossano, li 16/12/2021

Il responsabile del servizio

F. to MONICA ZAMBONI

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale della proposta ed è conservata presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82es.m.i.(CAD) e norme collegate)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
PRETTO CRISTIANO
(Firma acquisita digitalmente)

IL SEGRETARIO
SACCO STEVANELLA PAOLO
(Firma acquisita digitalmente)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Comunale per 15 giorni consecutivi

IL RESPONSABILE
Cogo Renata
(Firma acquisita digitalmente)

REFERTO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesposta deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

(art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

IL RESPONSABILE
Cogo Renata
(Firma acquisita digitalmente)
